

CATASTO

AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE NORMATIVE TECNICHE

Questo inserto è finalizzato ad informare i colleghi sulle novità emanate dall'Agenzia del Territorio in materia di catasto, con specifico riferimento all'approvazione di nuove specifiche tecniche e agli aggiornamenti normativi e applicativi utili ai professionisti.

In sintesi viene illustrato il contenuto di importanti circolari emanate dal catasto che influiscono sulle modalità del nostro lavoro in alcuni casi specifici, tra i quali gli accatastamenti dei fabbricati rurali oltre alla modalità di richiesta dei requisiti di ruralità.

Per l'applicazione della nuova disciplina in materia di censimento di fabbricati rurali l'Agenzia del Territorio ha messo a disposizione dei professionisti la nuova versione del software Doc.Fa. 4.00.1

In ultimo, ma non per importanza, l'uscita della nuova versione di Pregeo – ver. 10.05 – che consente al professionista di affrontare e risolvere l'ampliamento della gamma di tipologie degli atti di aggiornamento illustrate nel dettaglio nelle pagine che seguono.

In appendice la circolare dell'Agenzia del Territorio del 17 settembre 2012 sulle sanzioni per i fabbricati fantasma.

In conclusione, una carrellata sugli aggiornamenti delle norme tecniche catastali per informare e, soprattutto, facilitare il lavoro del geometra.

A cura di Fabio Colantoni

CATASTO: AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE NORMATIVE TECNICHE


Fabio Colantoni

In questi ultimi tempi con circolari dell'Agenzia del Territorio sono state introdotte importanti novità procedurali e aggiornamenti normativi in materia catastale. Una carrellata sui principali provvedimenti.

Come spesso accade nel periodo estivo vengono emanate nuove normative tecniche in materia catastale e, puntualmente, anche quest'anno due importanti circolari dell'Agenzia del Territorio hanno introdotto novità procedurali e aggiornamenti normativi e applicativi. Si ritiene utile informare i colleghi sulle principali novità introdotte.


NUOVA VERSIONE PREGEO VER. 10.05 - CIRCOLARE AdT. N. 1 DEL 28/06/2012

(obbligatoria dal 14/09/2012)



L'uscita della nuova versione di Pregeo - ver. 10.05 - abbinata alla circolare dell'AdT n. 1 del 28/06/2012 nella quale vengono illustrate le novità introdotte, ampliano la gamma di tipologie degli atti di aggiornamento che il professionista può utilizzare. Tali nuove tipologie sono indicate di seguito in sintesi:

1. Nuovo Modulo riconoscimento e verifica Automatica della Tipologia



Il software Pregeo 10.05 sarà in grado, dopo la compilazione della proposta di aggiornamento da parte del tecnico, di riconoscere la tipologia dell'atto di aggiornamento (attualmente sono escluse le tip. 14b e 18); in caso la proposta compilata non sia corrispondente con i parametri inseriti, il programma ne propone una alternativa.

2. Nuove Tipologie

- Nuova tipologia 19 "Atto di aggiornamento a rettifica"

Questa nuova tipologia è stata inserita per rettificare atti di aggiornamento che hanno avuto un collaudo negativo e



poter così correggere sui PF le distanze che sono state misurate in modo errato.

Per questa tipologia non è prevista l'approvazione automatica, né l'invio telematico ma solo la presentazione diretta presso l'ufficio AdT.

Il tecnico dovrà indicare se trattasi di "rettifica a causa di collaudo con esito negativo" e/o se trattasi di "ravvedimento operoso".

In ogni caso vanno corrisposti i diritti catastali per l'estratto di mappa, ma non va redatta nessuna proposta di aggiornamento né compilati modelli censuari.

La procedura verifica se la geometria e le superfici sono rimaste invariate, diversamente andrà presentato un nuovo atto di aggiornamento.



**- Nuova Tipologia 14b
Tipo Mappale per nuovo
fabbricato senza scorporo
di corte**



tipologia 14b

Con questa tipologia sarà possibile eseguire un tipo mappale con approvazione automatica, quando si dovrà stralciare, da una particella più grande, il solo terreno ricoperto dal fabbricato.

Tale tipologia non necessita di deposito presso il Comune di riferimento, ma in ogni caso andranno compilati i modelli censuari indicando la nuova particella come SR (superficie reale), quindi andrà compilata la riga di tipo 7 con la p.lla madre e con la p.lla figlia.


3. Nuove Modalità di redazione degli atti di aggiornamento

- Tipologia 1 “TM con conformità di mappa” e tipologia 21 “TM per passaggio all’Urbano di tutte le porzioni di fabbricati rurali e variazione dell’intero in Ente Urbano”

Per le Tip. 1 e 21 che prevedono la conferma in mappa di fabbricati già denunciati al Cata-

sto urbano, è stata inserita in Pregeo 10.05 una nuova maschera - “Predisposizione atto di aggiornamento ed allegati” e “Inserimento dati relativi agli identificativi delle particelle presenti al Catasto urbano” - e risulta pertanto necessario dichiarare, per ogni particella trattata, la corrispondente al Catasto urbano.


La dichiarazione viene riportata nel modello censuario e ci sarà un controllo in fase di approvazione automatica.



tipologia 1

- Tipologia 2 “TM con conformità di mappa” e tipologia 22 “TM per passaggio all’Urbano di tutte le porzioni di fabbricati rurali e variazione dell’intero in Ente Urbano con variazione numero di mappa”

È stato abolito l'utilizzo dell'estratto di mappa (Edm) autoallegato, quindi per le tipologie 2 e 22 sarà sufficiente compilare i modelli censuari, in tal caso non risulta necessario neppure quello rilasciato dall' AdT.



tipologia 2

4. Gestione automatica delle annotazioni

- No Modello Ausiliario per le annotazioni “Firme Mancanti”

Con la nuova versione di Pregeo 10, per le tipologie con approvazione automatica, è sufficiente indicare quali sono le particelle per le quali non esiste la firma degli intestatari (no compilazione modello ausiliario).

- Gestione automatica dichiarazione di deposito per Tipo di Frazionamento (TF)

La nuova versione di Pregeo 10 interpreterà automaticamente la dichiarazione di non deposito al Comune e inserirà in automatico la relativa annotazione, quindi non è più necessaria la compilazione del Modello Censuario con l'annotazione.

5. Nuovi Controlli

Nuovi Controlli Tipologia 11 - Tipo Mappale per nuova costruzione su particella in SR definita da TF redatto ai sensi della circolare 2/88

Viene controllato se la particella è di superficie reale (SR), viene verificato che il protocollo originario sia corretto e vengono verificate le coordinate dei punti dichiarati in riga tipo 8, fino alla seconda cifra decimale.

**- Verifica Tipologia 15
Tipo Frazionamento
dell'intera corte di un
fabbricato con corte**

Verrà verificato se la particella originaria sia qualità 282 (ente urbano).

**- Verifica Tipologia 34
Tipo Frazionamento con
fusione di particelle**

La procedura per la tip. 34 "Tipo di frazionamento con fusione di particelle", verifica che le stesse abbiano la medesima Ditta catastale, qualità e classe.

**6. Gestione delle particelle
con superfici reali**

**- Particelle con superficie
reale**

Nel caso di p.lla, presente in banca dati, con superficie nominale che venga rilevata per intero, la nuova versione Prego 10 esegue controlli sulla particella rilevata per intero che deve essere riportata nell'elaborato grafico con linea di contorno nera chiusa, mentre nella riga tipo 7 andrà compilata la p.lla madre e la p.lla figlia.

**7. Conservazione digitale
dei documenti catastali**

Nuovo formato per dematerializzazione dell'atto di aggiornamento "PDF/A".

**8. Nuove modalità di
approvazione e registrazione
automatica atti di
aggiornamento trasmessi
per via telematica**

**- Approvazione automatica
H24**

Gli atti di aggiornamento, rientranti nelle tipologie previste da 1 a 34 esclusa la 19 se hanno passato tutte le verifiche per l'approvazione automatica, e quindi siano risultati idonei alla registrazione nella banca dati catastale e trasmessi telematicamente tramite il servizio/portale Sister, possono essere inviati anche al di fuori degli orari degli Uffici dell'AdT Provinciale.

**9. Gestione delle particelle
con denominatore per la
redazione di atti di
aggiornamento nelle
Province in cui vige il
Catasto Tavolare**

Migliorata la compatibilità, gestione delle particelle numeriche.



**NUOVA VERSIONE
DOC.FA VER 4.00.1
CIRCOLARE DELL'AdT
N. 2 DEL 07/08/2012
(obbligatoria dal 01/12/2012)**

All'inizio di settembre è stata rilasciata la nuova versione del software Doc.Fa.ver 4.00.1 messo a disposizione dei professionisti da parte dell'AgT per la predisposizione degli atti di aggiornamento relativi al Catasto urbano. Le novità interessano principalmente la disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali, così come previsto dall'art. 13,

commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e del Decreto del Ministero dell'Economia 26 luglio 2012.

Sono state introdotte due nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:

- 1. Dichiarazione presentata ai sensi del DM 26/7/2012**
- 2. Dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011**





La prima tipologia di documento **1 "Dichiarazione presentata ai sensi del DM 26/7/2012"** si dovrà utilizzare per i fabbricati di nuova costruzione, o fabbricati oggetto di interventi edilizi per i quali sussistono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art.2, comma 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012, ovvero del successivo comma 7 dello stesso articolo. Per tale opzione è necessario allegare le previste autocertificazioni redatte utilizzando i

modelli allegati al citato decreto ministeriale; al riguardo è da segnalare che per l'invio telematico Sister è stata introdotta la possibilità di allegare documentazione.

La tipologia di documento 2 **“Dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del DL 201/2011”** è, invece, utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Anche per questo tipo di documento /opzione è necessario allegare le previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

Altra novità introdotta è la causale **“Richiesta ruralità”**, utilizzabile in combinazione con la tipologia di documento 1 sopra descritta, che permette, nel caso di unità immobiliari già censite nel gruppo delle categorie D (eccetto la categoria D/10), la presentazione di variazioni semplificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i dati identificativi dell’immobile.



MODIFICHE PORTALE SISTER INVIO DOCUMENTI CATASTALI

Occorre anche evidenziare alcune novità inserite all’interno del servizio telematico invio documentazione catastale, in particolare per l’invio dei documenti Doc.fa.

- Possibilità di allegare documentazione al Docfa



- Inserimento di nuove tipologie di esenzione tributi catastali:
- “Altro – inserire motivazione per la richiesta di esenzione”
 - “Allineamento identificativo catastale (tributo non dovuto)”
 - “Variazione di Toponomastica (tributo non dovuto)”
 - “Planimetria già presentata su supporto cartaceo (tributo non dovuto)”



Si evidenziano altre esenzioni e loro applicazione:

Esenzione tributi - art. 91 regolamento RD 08/12/1938 n. 2153

Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni.

Art. 91 - ... “Capo IV - Dell’esenzione dal pagamento dei diritti sulle copie, sui certificati, sugli estratti e sulle consultazioni.

91. Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l’oggetto. Gli uffici tecnici erariali e gli uffici distrettuali delle imposte dirette nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell’interesse dello Stato.

Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati agli uffici tecnici erariali o agli uffici distrettuali delle imposte, gli uffici richiedenti saranno invitati a fornire un’utile collaborazione, o ad assentire che si provveda a loro spese per l’occorrente opera sussidiaria. È altresì consentita agli uffici

governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa.

Esenzione tributi - art. 1 Legge 21/11/1967 n. 1149 (esproprio per pubblica utilità)

Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 12/12/1967)

Art. 1 - Esonero dall'imposta di bollo sui documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilità. Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari. Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Esenzione tributi - art. 73 Legge 14/05/1981 n. 219 (eventi sismici)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n.75, recante

ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. (N.D.R.: I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della presente legge, sono prorogati al 31 dicembre 2003. Vedi l'art 7 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236).

Art. 73 - Esenzione da imposte e tasse. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi all'attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'**art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635**, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648**.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Esenzione tributi - art. 28 Legge 05/10/1962 n. 1431

Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

Art. 28 - Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonché dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette o agli uffici tecnici erariali e del catasto. Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta Generale sull'entrata. Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione, rilasciata in carta semplice, della amministrazione dei lavori pubblici.

Esenzione tributi - art. unico Legge 15/05/1954 n.228

...“Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”.

ALCUNE INFORMAZIONI
CONCLUSIVE

- Si invitano i colleghi ad utilizzare il “canale telematico” per la presentazione degli atti di aggiornamento Catasto terreni e Catasto urbano alla luce delle numerose potenzialità offerte dal servizio stesso.
- In particolare per il territorio della Provincia di Roma, va ricordato che la collaborazione sviluppata tra l’AdT e il Collegio Geometri ha portato ad un costante miglioramento nel servizio di approvazione degli atti di aggiornamento.
- Inoltre dal primo di ottobre saranno nuovamente in vigore i tributi catastali per le visure catastali e verranno aumentati i diritti per la presentazione di voltura, di docfa, e di pregeo.
- Si ricorda anche che per l’aggiornamento sui fabbricati fantasma e rendite presunte sono scaduti i termini per l’accatastamento e di conseguenza in questi casi saranno applicate le sanzioni catastali previste.
- Infine si informa che l’accatastamento per i fabbricati rurali scade il 30 novembre 2012.

SANZIONI PER I FABBRICATI FANTASMA
Circolare Catasto del 17 settembre 2012

In riferimento alle attività in oggetto, pervengono alla scrivente diverse richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ⁽¹⁾, in merito alle quali si rappresenta quanto segue.

Come noto, la norma in esame prevede l’obbligo, per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, ai quali è stata attribuita, ai fini fiscali, una rendita presunta, ai sensi dell’articolo 19, comma 10 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, di presentare gli atti di aggiornamento catastale entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui all’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Inoltre, nell’ipotesi di mancato rispetto del suddetto termine, il secondo periodo della norma sopra richiamata, prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che il legislatore mostra di aver correlato le sanzioni in esame al mancato rispetto dello specifico termine previsto dallo stesso articolo 11, comma 7; in tale prospettiva, l’obbligo di curare il prescritto adempimento entro il citato termine di 120 giorni si configura come autonoma fattispecie, nel cui

peculiare ambito deve essere attivato l’eventuale procedimento sanzionatorio.

Tanto premesso, si ricorda in primo luogo, con riferimento ai comunicati del 3 maggio 2012 ⁽²⁾, emanati ai sensi del citato articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge n. 225 del 2010, che gli stessi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 102 di pari data; nei casi di specie, pertanto, il predetto termine di 120 giorni, al cui infruttuoso spirare è correlata l’applicabilità della sanzione in esame, risulta scaduto il 31 agosto 2012 ⁽³⁾.

Per quanto concerne, poi, le concrete modalità di determinazione e di applicazione della sanzione di cui trattasi, si rimanda ai chiarimenti forniti in proposito con la circolare n. 2 del 2002, emanata dall’Agenzia del Territorio, con cui sono state illustrate le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie, stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con specifico riferimento all’ambito delle violazioni in materia catastale.

Con tale documento di prassi si sono altresì precisati i presupposti per l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 ⁽⁴⁾ del D.Lgs. n. 472 del 1997, istituto che si ritiene applicabile anche con riferimento alla fattispecie in esame.

Alla luce di quanto sopra esposto, se l’atto di aggiornamento viene presentato entro 90 giorni, ovvero entro un anno, dallo scadere del termine previsto per l’adempimento spontaneo (nel caso di cui trattasi, 120 giorni dalla data di

Le informazioni fornite nel presente articolo sono tratte dalla documentazione dell’Agenzia del Territorio.

pubblicazione dei comunicati di cui si è detto), si rende applicabile la riduzione della sanzione, rispettivamente, ad un decimo ovvero ad un ottavo del minimo edittale.

Rimane fermo che, come chiarito nella predetta circolare n. 2 del 2002, l'istituto in esame può trovare applicazione solo a condizione che:

- il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provveda spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati dalla norma;
- la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;
- il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dei tributi dovuti.

In tutti gli altri casi – qualora i soggetti obbligati non abbiano presentato l'atto di aggiornamento catastale, ovvero quando, pur essendoci stato l'adempimento spontaneo e lo stesso sia tardivo o comunque difettino le condizioni per l'applicabilità del ravvedimento operoso – l'Ufficio dovrà provvedere a contestare la violazione e ad irrogare le correlate sanzioni ai sensi dell'articolo 16 del citato D.lgs. n. 472 del 1997, notificando apposito atto ai soggetti inadempienti.

Riepilogando, possono verificarsi le seguenti ipotesi:

- a) riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro novanta giorni: € 103,20;
- b) riduzione della sanzione ad un

ottavo del minimo edittale previsto, nell'ipotesi di regolarizzazione entro un anno: € 129,00;

- c) contestazione e irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 472 del 1997, nella misura determinata dall'Ufficio, nell'ipotesi di presentazione dell'atto di aggiornamento oltre l'anno, ovvero anche nell'ipotesi di presentazione entro l'anno, qualora difettino i presupposti per beneficiare del ravvedimento operoso: da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo € 8.264,00.

In quest'ultimo caso, le sanzioni, da contestare entro i previsti termini decadenziali, devono essere applicate secondo i principi e i criteri generali stabiliti dal menzionato decreto legislativo.

In considerazione di quanto sopra esposto e per quanto concerne gli aspetti operativi connessi alla riscossione delle sanzioni amministrative in oggetto, si richiede alla Direzione centrale Sistemi informativi di voler interessare il *partner* tecnologico Sogei, in coordinamento anche con la Direzione centrale Pianificazione controllo e amministrazione, affinché vengano:

- a) adeguate le procedure informatiche, con riferimento alla nuova tipologia di violazione esaminata nella presente nota, mediante l'inserimento di un nuovo campo negli applicativi in uso (Docfa telematico, procedure di cassa e di ausilio all'individuazione delle posizioni sanzionabili) che consenta di riportare la data di pubblicazione del comunicato dal quale far decorrere i termini per il calcolo del ravvedimento operoso.
- b) integrate le voci del listino, in uso alla procedura di cassa. Nelle more dell'implementazione

delle procedure informatiche per l'invio del Docfa telematico, i professionisti interessati possono indicare una data fittizia come data di ultimazione lavori che, per il caso in esame è il 1° agosto 2012, specificando nella relazione del Mod. D la circostanza e l'effettiva data di ultimazione lavori.

Note

⁽¹⁾ Si riporta il testo della norma: "Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-bis del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23".

⁽²⁾ Prima fase di pubblicazione della rendita presunta all'albo pretorio comunale.

⁽³⁾ Si evidenziano peraltro le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° giugno 2012, con il quale sono stati sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Il termine finale di sospensione è stato prorogato al 30 novembre 2012 dal decreto ministeriale 24 agosto 2012.

⁽⁴⁾ Come modificato, da ultimo dall'art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.